

Roma, 28 giugno 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_23

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Anche nel 2023 prevalgono le SOS connesse a illeciti fiscali**

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Rapporto annuale 2023, dove vengono riportati i risultati delle analisi svolte con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), alle aree di rischio, alle attività di controllo svolte nonché un aggiornamento circa il quadro normativo (nazionale e internazionale) di riferimento. Nelle premesse si evidenzia come durante il periodo in esame il trend delle SOS abbia registrato una lieve flessione, dopo la rilevante crescita che aveva contraddistinto i due anni precedenti. Nel 2023 l’Unità ha ricevuto dai soggetti obbligati 150.418 segnalazioni di operazioni sospette (in calo del 3,2% rispetto al 2022). La diminuzione è principalmente ascrivibile alla categoria banche e Poste, che hanno registrato un decremento del 7,5% delle segnalazioni inviate rispetto all’anno precedente. Lato professionisti, si evidenzia una crescita della collaborazione attiva, soprattutto grazie ai notai e al Consiglio nazionale del Notariato (CNN). Si sottolinea, inoltre, come le comunicazioni trasmesse dalle Pubbliche Amministrazioni abbiano mostrato un significativo aumento, anche “per effetto della costante attività di sensibilizzazione svolta dalla UIF sul ruolo che le stesse possono svolgere nel sistema antiriciclaggio, soprattutto nell’attuale contesto di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. Tra gli operatori non finanziari prosegue il trend crescente del flusso segnalativo riferibile agli operatori in valuta virtuale anche a seguito del maggior numero di segnalanti rispetto all’anno precedente. La distribuzione territoriale delle SOS rispecchia in gran parte quella rappresentata nel 2022, con una forte correlazione con la dimensione economica delle diverse Regioni: il primato in valore assoluto è della Lombardia, con un’incidenza del 18,3% sul totale, seguita dal Lazio e dalla Campania. Anche per il 2023 è stata confermata la centralità delle aree di rischio rappresentate dagli illeciti fiscali, dall’abuso di fondi pubblici e corruzione e dalla criminalità organizzata. In particolare, sotto il profilo fiscale, accanto ai tradizionali schemi di frode, si evidenziano nuovi espedienti diretti a eludere i limiti e divieti normativi o a rendere sempre più complessa l’intercettazione e la ricostruzione degli illeciti e l’individuazione dei soggetti coinvolti. Si segnala, inoltre, un utilizzo crescente degli strumenti FinTech, finalizzato principalmente a ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari, sia nell’ambito di fattispecie emergenti che di casistiche

tipiche (quali le frodi fiscali e l'abuso di finanziamenti pubblici). Le segnalazioni di operazioni sospette attinenti all'ambito fiscale rappresentano il 19% del segnaletico complessivo, con una componente rilevante costituita dalle frodi nelle fatturazioni (che incidono per il 29% sul totale delle segnalazioni riguardanti fenomeni fiscali). Da evidenziare la centralità del fenomeno dell'impresa "cartiera", priva di struttura produttiva e organizzativa, che emette fatture per operazioni inesistenti assicurando ad altre imprese il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali. Tali aziende hanno come caratteristica tipica la durata breve del ciclo di vita delle cartiere, per la quale, tuttavia, non sono stati individuati ancora specifici parametri temporali di riferimento. Nel 2023 sono stati introdotti nuovi indicatori di rischio che tengono conto anche delle cosiddette "informazioni di contesto", ricavate dalle segnalazioni collegate a quelle in analisi ("raccordate"), al fine di una migliore individuazione di reti relazionali con connessioni con gli interessi della criminalità organizzata. Dall'applicazione degli indicatori è emerso che oltre il 18% delle segnalazioni sia strettamente riferibile agli interessi della criminalità organizzata.

Fonte: Stefano De Rosa, *"Anche nel 2023 prevalgono le SOS connesse a illeciti fiscali"*, Eutekne del 27 giugno 2024

➤ Cripto, il Governo vara il decreto su sanzioni e autorità di vigilanza

Il governo ha approvato il decreto legislativo che serve per adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento (UE) n. 2023/1114 del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-asset (Micar) e ad assicurare il coordinamento con le disposizioni di settore vigenti in Italia (in particolare, con il Tub e il Tuf). Il primo blocco della normativa europea (si veda *Il Sole 24 Ore del 21 giugno scorso*) entrerà in vigore il 30 giugno, per cui la normativa (che dovrà comunque passare il consueto giro burocratico prima di approdare alla Gazzetta Ufficiale) arriva giusto in tempo. Bisogna però ricordare che le regole riservate al legislatore nazionale sono relative solo ad alcuni ambiti applicativi, perché come ricorda Giuseppe D'Agostino, di Bird & Bird: «Il legislatore europeo ha usato lo strumento del regolamento di armonizzazione massima, vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri della Ue, così da evitare il rischio di un patchwork normativo derivabile da eventuali spazi di discrezionalità per le singole giurisdizioni». **Le autorità vigilanti.** Il decreto individua in Banca d'Italia e Consob le autorità competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento. Per questo sono stati adeguati i loro ambiti di competenza e i loro poteri generali di vigilanza e di indagine secondo le linee di specializzazione funzionale già definite dal Tuf, ovvero la vigilanza prudenziale spetta a Bankitalia e la vigilanza di trasparenza e correttezza a Consob. **Le sanzioni** Una delle parti riservate al legislatore nazionale è quella delle "Sanzioni". Il decreto legislativo prevede sanzioni penali nel caso di Abusivismo nell'offerta al pubblico o nella prestazione di servizi in crypto-asset, quale deterrente ad operazioni / attività in danno degli investitori. L'abusivismo viene operato spesso dall'estero ad opera di soggetti difficilmente individuabili e quindi non si sa quanto queste minacce possano avere effetto, ma intanto ci sono. Inoltre sono previste sanzioni amministrative nei casi indicati nel decreto alle persone fisiche in coerenza con le previsioni di Micar. Si tratta della responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni del regolamento. Inoltre, aggiunge sono previste sanzioni a carico

dell'Ente i cui esponenti apicali o soggetti sottoposti al loro controllo commettano nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di abusi di mercato previsti dal regolamento (UE) 2023/1114» (Responsabilità dell'Ente). Per quanto riguarda l'abuso è regolamentato anche quello relativo all'uso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. **Regime transitorio** Il decreto (come segnalato sul Sole 24 Ore dello scorso 21 giugno) disciplina anche i casi relativi al regime transitorio per i soggetti iscritti nel registro Oam e già operanti nel mercato oltre che la situazione dei prestatori di servizi di pagamento che devono essere autorizzati.

Fonte: Antonio Criscione, “*Cripto, il Governo vara il decreto su sanzioni e autorità di vigilanza*”, Il Sole 24 Ore del 25 giugno 2024

➤ **Niente invio “singolo” del quadro RW del modello REDDITI col nuovo quadro W del 730**

Il modello 730/2024 prevede al suo interno il nuovo quadro W che deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità di acquisizione) e anche per le cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione. Questo quadro deve essere compilato anche per determinare le seguenti imposte patrimoniali: - l'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE); - l'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei c/c e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE); - l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (introdotta dal 2023). In sostanza, il quadro W rappresenta la trasposizione nel modello 730, con i dovuti adattamenti, del quadro RW del modello REDDITI destinato al monitoraggio fiscale degli investimenti esteri ex art. 4 del DL 167/90. In primo luogo, si deve tenere presente che la compilazione del quadro W che prevede la liquidazione dell'IVIE, dell'IVAFE o dell'imposta sulle cripto-attività comporta la necessità di presentare un modello F24 per assolvere tali imposte entro i termini ordinari del 1° luglio (il 30 giugno cade di domenica) o del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Per le medesime, quindi, non è previsto l'intervento del sostituto d'imposta. All'occorrenza, può essere presentato un F24 “a zero”, utilizzando in compensazione “orizzontale” l'eventuale credito IRPEF liquidato nel 730 e non richiesto a rimborso al datore di lavoro (a questi fini occorre compilare il quadro I e l'importo utilizzabile in compensazione si rinviene nel campo 91, colonna 4 del 730-3). Naturalmente, il tema non si pone qualora la persona fisica residente possieda un'attività estera soggetta al solo monitoraggio fiscale come sono ad esempio le partecipazioni al capitale di società estere non rappresentate da titoli. L'introduzione del quadro W del modello 730 comporta anche un'altra importante novità: non è più consentito inserire il quadro RW tra i “quadri aggiuntivi del modello 730” che possono essere trasmessi “da soli” unitamente al frontespizio del modello REDDITI 2024. Analizzando le specifiche tecniche del modello REDDITI 2024 PF, infatti, l'invio del quadro RW “stand alone” con il frontespizio costituisce “errore bloccante” che non consente l'acquisizione della trasmissione telematica del modello da parte dell'Agenzia delle Entrate. Secondo le stesse istruzioni al modello REDDITI 2024 PF, è possibile trasmettere solo i quadri RM (a esclusione dei redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni, che devono essere indicati nelle nuove sezioni del quadro L del 730), RS, RT e RU accompagnati dal mero frontespizio. Anche secondo quanto riportato nella Guida

dell’Agenzia delle Entrate “La dichiarazione precompilata 2024”, non è più possibile inviare il c.d. “REDDITI aggiuntivo” per comunicare i dati che da quest’anno sono stati integrati nel 730 (tra cui vi sono quelli del quadro W). Contribuenti e professionisti devono dunque confrontarsi con l’eventualità di dover aggiungere il quadro W al modello 730 già presentato, oppure di dover correggere quanto già indicato in tale quadro. Assunto quanto sopra, se il contribuente ha inviato il 730 precompilato, dimenticando di inserire questi dati, è possibile scegliere tra le seguenti soluzioni: - annullare la dichiarazione e inviarne una nuova, a condizione che l’annullamento avvenga entro il 24 giugno 2024 (la proroga del termine del 20 giugno è stata comunicata con una news lo scorso venerdì); - inviare “REDDITI correttivo” entro il 15 ottobre 2024; - inviare, dopo il 15 ottobre 2024, “REDDITI integrativo”. Il termine del 15 ottobre, poi, pare che sarà spostato al 31 ottobre 2024 per effetto del DLgs. correttivo il cui schema è stato approvato dal CdM il 20 giugno. Se dalla nuova dichiarazione (REDDITI integrativo) emerge un debito fiscale o un minor credito, per perfezionare il ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 bisogna pagare l’imposta dovuta, gli interessi al tasso legale (calcolato per giorni) e la sanzione ridotta. Vi è, poi, l’ulteriore possibilità di inserire o modificare i dati del quadro W mediante la presentazione entro il 25 ottobre 2024 del “730 integrativo”, ossia un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Detta procedura è però possibile – anche se il 730 originario era stato presentato direttamente dal contribuente – avvalendosi di un CAF o di un professionista abilitato per l’invio telematico. Il 730 integrativo è inoltre utilizzabile solo in caso di maggior credito, minor debito o imposta invariata. Pertanto, in relazione al quadro W, dovrebbe essere possibile anche trasmettere un “730 integrativo” (avvalendosi di un intermediario) nel caso in cui la correzione o l’inserimento del medesimo riguardi investimenti soggetti al solo monitoraggio fiscale che non comportano maggiori imposte dovute.

Fonte: Massimo Negro e Salvatore Sanna, “Niente invio “singolo” del quadro RW del modello REDDITI col nuovo quadro W del 730”, Eutekne del 22 giugno 2024

➤ Dati a Banca d’Italia e Consob, poteri estesi di vigilanza

Il decreto attuativo del regolamento Mica in fase di approvazione da parte del Cdm (si veda l’articolo in alto), arriva alla vigilia del 30 giugno 2024, data di applicazione delle disposizioni europee in tema di asse preferred tokens e di e-money tokens. Inoltre sono introdotte le coordinate nazionali necessarie anche relativamente alle parti restanti –ivi inclusa la disciplina dei prestatori di servizi per le cripto-attività (CASPs) - che saranno interessate dalla normativa europea solo a decorrere dal 30 dicembre 2024. Una questione affrontata è relativa alla vigilanza. Bankitalia e Consob sono le autorità competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dello stesso regolamento. Inoltre sono stati adeguati i loro ambiti di competenza e i loro poteri generali di vigilanza e di indagine secondo le linee di specializzazione funzionale già definite dal Tuf (vigilanza prudenziale a Bankitalia e vigilanza di trasparenza e correttezza a Consob). «Questa scelta - afferma Giuseppe D’Agostino di Bird and Bird - è comprensibile, perché nonostante la sua collocazione formale al di fuori dell’ambito della regolamentazione del settore finanziario, il Mica ne è in realtà un necessario complemento». Alle due autorità, ricorda D’Agostino, «Sono

attribuiti pregnanti poteri di vigilanza, d'indagine e d'intervento (su attività, persone, prodotti) previsti da Micar e dal decreto, esercitabili anche nei confronti di "chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti" e di soggetti-terzi che fanno parte nella "catena funzionale" degli emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le crypto-asset». Un altro aspetto importante del decreto è il fatto che affronti la questione del regime transitorio e degli istituti di pagamento. Per quanto riguarda questi ultimi, commenta la professoressa Maria Teresa Paracampo, dell'Università di Bari: «Il decreto, fugando ogni dubbio sorto in proposito, precisa che devono essere autorizzati – parimenti ai CASPs di nuova costituzione – dalla Banca d'Italia, sentita la Consob». Per quanto riguarda la parte del regime transitorio Esma (l'Autorità europea sui mercati finanziari) aveva chiesto di ridurre da da 18 a 12 mesi il periodo transitorio previsto da Micar a favore dei prestatori già operativi sui mercati sulla base di una normativa nazionale. «Costoro – commenta Paracampo -, se regolarmente iscritti all'apposita sezione del registro tenuto dall'Oam, potranno continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al 30 dicembre 2025 (e non al 1° luglio 2026, come prospettato da Micar) oppure in data anteriore, in coincidenza con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione ai sensi della normativa europea. In tal caso l'elemento di novità è rappresentato dall'introduzione da parte del decreto del Governo di un termine, fissato al 30 giugno 2025 (assente in Micar), per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'autorità competente in Italia o in uno Stato membro differente». Sempre a proposito di regime transitorio, Paracampo ricorda che «Un profilo delicato nel processo di transizione alla regolamentazione europea e, in particolare, nel periodo transitorio, rimane però quello relativo alla protezione del cliente, che fino alla data del 30 dicembre 2025 non potrà godere delle misure di tutela approntate da Mica, ma solo di quelle eventualmente previste dalla normativa nazionale, che i CASPs continueranno ad osservare sino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione».

Fonte: Antonio Criscione, *"Dati a Banca d'Italia e Consob, poteri estesi di vigilanza"*, Il Sole 24 Ore del 21 giugno 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr